

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 170**

a iniziativa del Consigliere Fabbri

*presentata in data 17 novembre 2017*

-----

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6  
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

-----

**Art. 1***(Modifica alla l.r. 6/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

“1. Per meglio salvaguardare il territorio ed incentivare la permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna, i servizi e gli interventi pubblici forestali previsti dal piano forestale regionale di cui all'articolo 4, quelli relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio agricolo-forestale, e alla difesa e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, possono essere affidati, prioritariamente a imprenditori agricoli singoli o associati domiciliati da almeno 3 anni nel Comune d'intervento o Comune confinante, oppure, subordinatamente ai consorzi forestali ed alle cooperative agricolo-forestali, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia di contratti pubblici.”.

**Art. 2***(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua applicazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

**Art. 3***(Dichiarazione d'urgenza)*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**LA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE**

Nella seduta del 15 maggio 2018;

Vista la Proposta di legge n. 170/2017 concernente: “Modifica alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”;

Uditi il relatore espressione della maggioranza Gino Traversini ed il relatore espressione della minoranza Piergiorgio Fabbri;

Visto il comma 8 dell'articolo 86 del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Ritenuto che la proposta di legge n. 170/2017, sopra richiamata, non debba essere approvata dall'Assemblea legislativa;

**DELIBERA**

- di non sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa il testo della proposta di legge n. 170/2017 ad iniziativa del consigliere Piergiorgio Fabbri “Modifica alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 ‘Legge forestale regionale’”;
- di approvare e presentare all'Assemblea, ai fini di cui al punto 1, la relazione nella quale motiva il proprio parere negativo, la quale allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa.

Il Presidente

Gino Traversini

Allegato A

*Relazione approvata dalla II Commissione assembleare permanente  
ai sensi del comma 8 dell'articolo 86 del Regolamento interno*

La proposta di legge n. 170/2017, Modifica alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale” ad iniziativa del consigliere Fabbri, non deve essere approvata dall’Assemblea legislativa regionale per la seguente motivazione.

La proposta riguarda quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 9 bis della l.r. 6/2005, in materia di affidamento dei servizi e degli interventi pubblici forestali agli imprenditori agricoli singoli o associati, ai consorzi forestali ed a cooperative forestali, introducendo una priorità in favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, domiciliati da almeno tre anni nel Comune d’intervento o in Comune confinante.

In proposito, si osserva che la disposizione oggetto della modifica attua a livello regionale quanto previsto all’articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). La normativa statale, ed in particolare l’articolo 8 del decreto legislativo n. 227/2001, di recente sostituito dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 entrato in vigore il 10 maggio u.s, equipara le cooperative forestali, che forniscono in via prevalente servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, agli imprenditori agricoli, anche ai fini dell’affidamento dei servizi forestali di cui si discute.

Pertanto, l’inserimento di una priorità nei confronti di un particolare tipo di imprenditori agricoli da parte del legislatore regionale potrebbe configurare una violazione della competenza legislativa statale in materia di “ordinamento civile”.

Per queste ragioni la Commissione ritiene di non condividere la proposta di legge.